



Istituto Autonomo Case Popolari

Piazzale Falcone e Borsellino n°15
91100 TRAPANI

AREA FINANZIARIA - SERVIZIO CONTABILITA' E PROGRAMMAZIONE

DETERMINA N. 468 ANNO 2017 DEL 29-06-2017

NUMERO DETERMINA DI AREA: 137

OGGETTO:

ADEMPIMENTI FISCALI ANNO D'IMPOSTA 2016.. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACCONTO IRES 2017

IL CAPO DELL' AREA FINANZIARIA

GABRIELE NUNZIATA

CONSIDERATO che con diverse risoluzioni il Ministero delle Finanze (prot. n.906 del 9/7/1995, prot. n.1120 del 16/11/1976) e l' Agenzia delle Entrate (n. 94/E del 03/04/2009) hanno ribadito che gli Istituti Autonomi Case Popolari comunque denominati, sebbene non ancora trasformati in enti pubblici economici, sono da considerare ed essere ricompresi, ai fini delle imposte, tra gli enti commerciali, poiché "il complesso delle attività poste prevalentemente in essere dagli enti anzidetti, nell'ambito dei propri compiti istituzionali, configura l'ipotesi dell'attività commerciale professionalmente svolta", e non sono da annoverate tra le pubbliche amministrazioni, e tenute alla presentazione del modello di dichiarazione IRAP ed Unico-società di capitali;

CONSIDERATO, pertanto, che gli Istituti Autonomi Case Popolari sono:

- soggetti passivi IRES con gli stessi obblighi delle società commerciali, tra gli enti richiamati dalla lettera b) comma 1 dell'art. 87 del D.P.R. 22/12/1986 n. 917;
- soggetti passivi di imposta ai fini IRAP obbligati a determinare la base imponibile ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs n. 446/1997;

DATO ATTO che la base imponibile IRES (Imposta sul Reddito delle Società) è costituita al reddito d'impresa determinato con le regole contenute negli art. 81-116 del DPR 917/1986 ;

CONSIDERATO che l'Ires si determina applicando alla base imponibile la relativa aliquota, che è fissata in misura ordinaria al 27,50%;

VISTO l'art. 6 del DPR 601/1973 che prevede l'aliquota ridotta al 50% di quella ordinaria per gli IACP comunque denominati;

DATO ATTO che per la determinazione della base imponibile, ai fini IRAP, assumono rilievo, ai sensi dell'art. 5 – comma 1 del citato Decreto Legislativo n. 446 del 1997, le componenti positive classificabili nelle voci del valore della produzione di cui al comma 1 – lett. a) – artt. 24 e 25 del

codice civile e le componenti negative classificabili nelle voci dei costi della produzione indicati nei n.ri 6/7/8 e 10 lett. a) e b) del citato comma 1 art. 24 e 25 c.c.;

CONSIDERATO che le determinazioni delle basi imponibili ai fini fiscali sono effettuate sulla scorta delle risultanze dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico al 31/12/2016, documenti, questi, che costituiscono allegati al Rendiconto generale della Gestione dell'anno 2016, approvato con deliberazione Commissariale n. 41 del 16.6.2017;

CONSIDERATO che la scadenza di presentazione della dichiarazione unico 2017 è fissata al 2.10.2017;

Dato atto che la dichiarazione iva 2017 è già stata presentata secondo la nuova scadenza fissata al mese di febbraio 2017;

RILEVATO che:

con riferimento agli importi dovuti a titolo di Ires 2016, dopo aver apportato le prescritte variazioni fiscali in aumento e in diminuzione, è stato determinato un imponibile fiscale pari a €. **719.800,34** da cui scaturisce l'imposta dovuto per l'anno d'imposta 2016 pari ad €. **98.972,55**;

CONSIDERATO che:

sono stati versati a titolo di acconto Ires nell'anno 2016 euro 106.700,03 in misura pertanto eccedente di €. 7.727,48 rispetto a quanto dovuto per l'anno 2016;

DATO ATTO che la dichiarazione Unico 2015, che riportava un credito Ires per € **26.427,00** non è stata sottoscritta dal collegio dei revisori, in quanto lo stesso risultava composto da soli 2 revisori, numero inferiore al minimo del collegio che dovrebbe essere composto da n.5 componenti ed in applicazione della normativa vigente è stata effettuata nel 2016 la compensazione dei crediti fiscali senza il visto dei revisori per un importo massimo annuale di 15.000,00;

DATO ATTO che è possibile compensare €. 11.427,00 quale ulteriore credito Ires anno 2015;

RISCONTRATO che, per il 2016 non occorre versare il saldo Ires 2016;

DATO ATTO che ai sensi dei decreti legge 76/2013 e 133/2013 e successive modificazioni, i contribuenti soggetti all'imposta sulle persone giuridiche devono versare, a titolo di acconto un importo pari al 100% dell'imposta relativa all'esercizio precedente;

CONSIDERATO che qualora l'acconto Ires dovuto sia pari o superiore a 257,52 euro è prevista la suddivisione del pagamento dell'acconto in 2 rate nel seguente modo:

primo acconto pari al 40% dell'importo totale dovuto;

secondo acconto con scadenza 30 novembre 2016 pari al 60% dell'acconto totale dovuto;

RILEVATO che occorre versare l'acconto IRES pari al 100% dell'importo dovuto per l'anno 2016 ovvero per €. 39.589,02;

DATO atto che l'ente vanta un credito per ritenute fiscali per €. 68.31;

VISTO il D.P.R. 917/86;

VISTA la Deliberazione Commissariale n. 66 del 04/07/2016 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2016-2018;

VISTO il Provvedimento del Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Trasporti prot. n. 41540 del 06/09/2016, acclarato al protocollo generale dell'Ente al n. 15775 del 08/09/2016 con il quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2016/2018;

VISTA la Deliberazione Commissariale n. 88 del 09/09/2016 che dichiara l'esecutività della citata deliberazione n. 66 del 04/07/2016, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2016/2018;

VISTO il d.lgs 446/97;

VISTO il D.P.R. 633/72;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il D.A. del 22.12.2000 pubblicato sulla G.U.R.S del 19.01.2001;

VISTA la legge regionale 10/2000 e la legislazione vigente in materia;

VISTO il d.Lgs.118/2011;

D E T E R M I N A

DARE ATTO che gli importi da versare a titolo di Ires sono stati predisposti sulla scorta delle risultanze dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico al 31/12/2016 facenti parte del Rendiconto generale della Gestione dell'anno 2015, approvato con deliberazione commissariale n. 41 del 16.6.2017;

DARE ATTO che con riferimento alla **dichiarazione IRES**, dopo aver apportato le prescritte variazioni fiscali in aumento e in diminuzione, è stato determinato un imponibile fiscale pari a **€. 719.800,34** da cui scaturisce l'imposta dovuto per l'anno d'imposta 2016 pari ad **€. 98.972,55** e che pertanto **nulla è dovuto a saldo 2016**;

RILEVARE il credito derivante dai maggiori versamenti a titolo di acconto Ires 2016 versati per **€. 7.727,48** ;

IMPEGNARE a favore dell'Erario l'importo di euro 39.589,02 a titolo di primo acconto Ires 2017 sulla Missione (Programma 2 titolo1 Macroaggregato 2 capitolo 183 Imposta sul Reddito delle Persone Giuridiche (IRES));

LIQUIDARE E PAGARE tramite F24 l'importo di euro 39.589,02 relativo al primo acconto Ires 2017 a favore dell'Erario nel seguente modo:

compensazione credito Ires anno 2016 per €. 7.727,48
compensazione credito Ires anno 2015 per €. 11.427,00
versamento per €. 20.434,33 entro il 30 giugno 2017;

ACCERTARE ed effettuare le compensazioni contabili nel titolo 3.500.200 capitolo di entrata 118.4 "entrate per **rimborsi** di imposte dirette" per €. 19.154,48;

IMPEGNARE l'importo di €. 59.383,53 a favore dell'Erario a titolo di secondo acconto Ires 2016 sulla Missione (Programma 2 titolo1 Macroaggregato 2 capitolo 183 Imposta sul Reddito delle Persone Giuridiche (IRES));

RINVIARE la liquidazione e il mandato di pagamento del secondo acconto Ires non oltre il 2.11.2017.

IL DIRIGENTE DELL'AREA FINANZIARIA
DOTT.SSA NUNZIATA GABRIELE

AREA FINANZIARIA

SERVIZIO PROPONENTE CONTABILITA' E PROGRAMMAZIONE		AREA INTERESSATA FINANZIARIA
Oggetto:	ADEMPIMENTI FISCALI ANNO D'IMPOSTA 2016.. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACCONTO IRES 2017	
Impegno n° 758 Anno Gestione : 2017 MISSIONE 08.02.102 CAP. 183 / 0 Importo: € 39.589,02 / Anno 2 0,00 /Anno 3 0,00		
Impegno n° 759 Anno Gestione : 2017 MISSIONE 08.02.102 CAP. 183 / 0 Importo: € 59.383,53 / Anno 2 0,00 / Anno 3 0,00		
Il sottoscritto Responsabile del Servizio di Contabilita' A T T E S T A La corretta imputazione della complessiva spesa di € : 98.972,55 Ai capitoli sopradescritti		
Data 29-06-2017	NUNZIATA GABRIELE	